

# INDICE

<i>Introduzione</i> . . . . .	XXIII
<i>Premesse extra-giuridiche per un'efficace cross examination</i> . . . . .	1
a) Psicologia della comunicazione interpersonale . . . . .	1
b) Psicologia della sincerità e della menzogna . . . . .	7
c) Psicologia della testimonianza . . . . .	16

## Parte I

### LE REGOLE GENERALI

1. Conoscere il significato, il valore e gli effetti delle domande, per agire efficacemente nell'ambito della cross-examination. . . . .	35
2. Formulare le domande tenendo conto che esse sono di diversa natura e producono differenti effetti . . . . .	39
3. La cross-examination è volta a mettere a confronto le versioni delle parti ed a verificare l'attendibilità delle prove orali da esse presentate . . . . .	42
4. La cross-examination può esprimere il massimo del suo potenziale se l'organo giudicante e/o le parti processuali conoscono le regole che la governano, e se le stesse non vengono violate . . . . .	43
5. Il pubblico ministero ed il giudice devono osservare le regole della cross-examination anche se non sanzionate da nullità o inammissibilità. . . . .	44
6. Nella cross-examination le domande hanno una funzione strategica, vengono rivolte non tanto per sapere, quanto per far sapere (al giudice) . . . . .	45
7. Formulare la domanda in modo che la risposta possa essere informativa per il giudice . . . . .	45
8. La costruzione della propria versione e la critica di quella dell'avversario costituiscono le <i>strategie</i> delle parti; la scelta concernente i soggetti da sottoporre all'esame e le domande da rivolgere a testimoni propri e altrui fanno parte delle <i>tattiche</i> , con gli <i>stratagemmi</i> relativi, da ciascuna utilizzati nella prospettiva di giungere alla costruzione di una versione esaustiva e coerente e, dunque, persuasiva . . . . .	46
9. Costruire la versione del fatto con l'esame diretto; decostruirla con il controesame; ricostruirla nel riesame . . . . .	47
10. La cross-examination si svolge mediante domande su fatti specifici enunciati in modo diretto o indiretto nella istanza di ammissione dei testimoni . . . . .	50
11. Nel controesame le domande devono vertere nell'ambito concernente l'esame diretto . . . . .	50
12. Il ciclo delle domande inizia con colui che ha chiesto l'esame, seguono le altre parti e poi nuovamente il richiedente . . . . .	52

13. Le domande debbono seguire un ordine funzionale allo scopo che intendono perseguire . . . . .	53
14. Il controesame può riprendere se sono emersi elementi nuovi nel riesame ( <i>regola controversa</i> ) . . . . .	55
15. Il flusso della cross-examination deve essere continuo in ogni sua fase; le sole interruzioni ammissibili sono quelle legate alle opposizioni . . . . .	57
16. Talune domande sono vietate in alcune fasi della cross-examination, altre in qualsiasi momento della stessa . . . . .	57
17. Le risposte ottenute con domande o modalità vietate sono da considerarsi inutilizzabili ( <i>regola non accolta</i> ) . . . . .	62
18. Chiedere al testimone dichiarazioni su fatti appresi da altre persone individuate, tenendo conto che l'utilizzabilità delle risposte è condizionata all'audizione della fonte . . . . .	65
19. Chiedere al testimone opinioni o giudizi personali solo a condizione che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti . . . . .	66
20. Occorre tenere conto nelle domande del contenuto esplicito e di quello implicito nei presupposti delle stesse . . . . .	66
21. Distinguere con chiarezza la forza implicativa delle domande, in particolare di quelle con presupposto controverso, a fini diagnostici per l'ammissibilità, a fini strategici per il controesame ed a fini protettivi per le opposizioni . . . . .	67
22. Tenere conto che taluni soggetti sono più o meno influenzabili . . . . .	68
23. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, e il difensore della parte lesa non costituita parte civile, regolarmente intervenuti nel processo, possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai soggetti esaminati e di ammettere nuovi mezzi di prova . . . . .	69
24. Il difensore della persona imputata o giudicata in un procedimento connesso o per reato collegato che assume l'ufficio di testimone, ha il diritto di proporre domande e di opporsi alle domande formulate dalle altre parti processuali . . . . .	70
25. Durante la cross-examination, l'esaminato può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti. . . . .	71
26. I testimoni prima di deporre non possono comunicare con alcuna delle parti, con i difensori o con i consulenti tecnici, né assistere agli esami degli altri o essere altrimenti informati di quanto avviene nell'aula di udienza. . . . .	72
27. Considerare che l'obbligo di dire la verità previsto per il testimone deve essere inteso come impegno ad essere sincero, ossia a dire ciò che egli ritiene essere la verità; le eventuali discordanze con altre testimonianze non sono necessariamente indizi di scarsa sincerità del dichiarante . . . . .	73
28. Se un certo tipo di domanda o un certo tipo di obiezione non viene ammessa o accolta dall'organo giudicante, riproporla parafrasandola smussandone, se del caso, i toni. . . . .	76
29. Le regole della cross-examination si applicano anche innanzi all'organo giudicante di secondo grado ove venga riaperta l'istruttoria dibattimentale . . . . .	76

## Parte II

### LE REGOLE PER IL PRESIDENTE

30. Vigilare sulla correttezza e lealtà della cross-examination. . . . .	81
--	----

31.	Impedire che le parti entrino in contrasto verbale diretto tra loro . . . . .	82
32.	Fare in modo che il dichiarante, al momento dell'esame, sia disposto in modo tale da essere agevolmente visto, oltre che dal collegio, anche dagli avvocati e dal pubblico ministero . . . . .	82
33.	Decidere se autorizzare il testimone, il perito o il consulente tecnico a consultare documentazione durante la sua deposizione. . . . .	84
34.	Stabilire, nell'ipotesi in cui l'esame di uno stesso testimone sia stato chiesto sia dalla difesa, sia dal pubblico ministero, se svolgere la cross-examination in una sola occasione (soluzione preferibile), ed eventualmente chi debba iniziare con l'esame diretto; oppure far svolgere prima l'esame diretto al p.m. ed il controesame alla difesa e successivamente, anche in altra udienza, l'esame diretto alla difesa e il controesame al p.m. . . . .	85
35.	Non porre domande al posto delle parti e non interferire durante il loro esame .	87
36.	Consentire le domande ammissibili e non consentire le domande vietate . . . .	88
37.	Quando una parte formula una domanda inammissibile, consentire la riformulazione, sempre che non ritenga che la formulazione precedente abbia già compromesso definitivamente la genuinità della risposta, avendo influito negativamente sul deponente, tenuto conto della sua possibile influenzabilità, oppure, che la domanda riformulata sia anch'essa inammissibile . . . . .	89
38.	Consentire che i difensori delle parti possano esternare il motivo della domanda su cui c'è opposizione in assenza del deponente. . . . .	90
39.	Ammettere qualche domanda "tendenziosa" di fronte al c.d. "teste ostile", vale a dire un teste che, in sede di esame diretto o di riesame, risponde in modo non congruente con le aspettative di chi lo ha citato . . . . .	91
40.	Segnalare al testimone che le dichiarazioni da lui rese sono incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, ricordandogli l'obbligo di dire la verità. Nello stesso senso provvedere se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, se il testimone persiste nel rifiuto, disporre l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge . .	92
41.	Indicare se del caso al termine della cross-examination alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame stesso. . . . .	93
42.	Disporre, al termine della cross-examination, se risulta assolutamente necessario, l'audizione di ulteriori soggetti; in tale caso, decidere a quale parte spetti l'esame diretto ed a quale il controesame, valutando a chi si avvicini maggiormente la presumibile versione dell'esaminando . . . . .	94
43.	Rivolgere, al termine della cross-examination, se utile, domande ai soggetti esaminati . . . . .	97
44.	Rispettare i divieti concernenti le domande nocive e usare con prudenza le domande tendenziose consentite nel controesame ( <i>regola controversa</i> ). . . . .	97
45.	Condurre personalmente l'esame testimoniale del minorenni e dell'infermo di mente su domande e contestazioni proposte dalle parti . . . . .	99

### Parte III

#### LE REGOLE PER LE PARTI

46.	La cross-examination è condotta dal difensore e non dall'imputato . . . . .	103
-----	---	-----

47. Decidere, nei casi di citazione diretta se consentire che l'esame sia condotto dal giudice su concorde richiesta delle parti e sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori . . . . .	104
48. Svolgere l'esame testimoniale mediante domande su fatti specifici . . . . .	104
49. Proporre domande brevi, con un frasario semplice, adeguato alla cultura dell'interlocutore, per ottenere risposte il più possibile aderenti al tenore delle domande, evitando di anteporre alle domande interlocuzioni inutili come: "Senta", "Ascolti", "Le faccio una domanda", "Solo una precisazione..." . . . . .	105
50. Evitare domande con formulazioni negative o peggio con doppia negazione e le domande multiple in cui si intersecano domande di tipo diverso, per esempio affermative e negative. . . . .	105
51. Controllare che durante l'interazione con il dichiarante non ci siano fraintendimenti . . . . .	106
52. Ripetere la domanda formulandola in modo più chiaro se ci si accorge che c'è stato un fraintendimento . . . . .	107
53. Formulare domande rilevanti . . . . .	108
54. Lasciar trapelare nella formulazione delle domande la pertinenza anche in relazione a quanto enunciato nella lista testimoniale, in modo tale che il giudice, sulla base delle sue conoscenze, sia in grado di coglierla . . . . .	108
55. Prevedere una possibile struttura iniziale delle domande che delimiti il campo di esame . . . . .	109
56. Rendere strategicamente espliciti alcuni elementi informativi e probatori che in precedenza non erano conosciuti perché l'informazione era incerta o sottintesa . . . . .	109
57. Ascoltare con attenzione la risposta alla domanda e osservare attentamente il comportamento verbale e non verbale del testimone, senza distrarsi pensando a quella che potrebbe essere la domanda successiva . . . . .	109
58. Sfruttare, ove possibile, il comportamento non verbale del testimone in modo tattico. . . . .	110
59. Utilizzare, se necessario, sia nell'esame diretto che nel controesame, con il permesso del presidente, strumenti di carattere audio-visivo per confrontare, corroborare o contrastare quanto la persona sta dichiarando. . . . .	111
60. Evitare di commentare le risposte ottenute . . . . .	111
61. Diagnosticare le ragioni di risposte sfavorevoli; non limitarsi a registrare il messaggio disfunzionale o, peggio, mostrarsi in disaccordo con esso, ma, se possibile, porvi rimedio . . . . .	111
62. Non arrivare mai allo scontro verbale con le altre parti, ma rivolgersi sempre al giudice, sollecitandone, se del caso, l'intervento . . . . .	112
63. Prestare molta attenzione alle domande formulate dal giudicante, perché questi non chiede, a differenza delle parti, per "far sapere", ma "per sapere"; in tal modo è possibile comprendere quali siano i temi da questi considerati rilevanti . . . . .	113
64. Tenere, sia nell'esame diretto che nel controesame, una domanda "forte" e comunque preservarne una di "uscita" . . . . .	113
65. Riprendere nella discussione finale, i risultati della cross-examination, sia nei punti favorevoli che in quelli sfavorevoli, criticando questi ultimi; commentare la natura, la qualità, i modi e i tempi delle obiezioni sollevate dalla	

controparte alle domande proposte in sede di esame incrociato, come — se poco fondate — significative di preoccupazione per le aree che si voleva indagare . . . . .	114
<b>I. PREPARARSI ALLA CROSS-EXAMINATION . . . . .</b>	<b>115</b>
66. Prepararsi alla cross-examination almeno quanto alla requisitoria e all'arringa	115
67. Preparare una cronologia dei fatti da tenere sempre a disposizione, poiché come per la requisitoria e per l'arringa, la preparazione dell'esame incrociato deve essere flessibile . . . . .	117
68. Preparare le liste dei testimoni e dei consulenti tecnici enunciando l'oggetto di prova, ossia le circostanze su cui deve vertere l'esame, in modo che se ne colga la pertinenza, ove possibile senza renderne manifesta la finalità completa . . . . .	118
69. Seguire nella redazione della lista testi una strategia meditata . . . . .	120
70. Non condurre l'esame attraverso la mera ripetizione e la richiesta di conferma dei capitoli di prova proposti nella lista testi . . . . .	122
71. Indicare sempre tutte le fonti di prova dalle quali si pensa di poter ottenere dichiarazioni utili, anche se queste sono già state indicate dalla controparte; ciò per evitare il pericolo che una rinuncia della controparte alla loro ammissione, dopo l'indicazione nella lista, comporti la perdita della possibilità di escuterle . . . . .	124
72. Chiedere, se del caso, in relazione alle circostanze indicate nella lista di controparte, la citazione a prova contraria di testimoni e consulenti, ovvero presentarli direttamente in sede di ammissione prove . . . . .	127
73. Quando la parte che ha chiesto ed ottenuto l'ammissione di un teste, rinuncia poi all'acquisizione della sua testimonianza, se l'audizione del testimone interessa comunque ad una parte diversa, occorre che quest'ultima si opponga espressamente alla rinuncia all'audizione, in quanto il suo silenzio può essere interpretato come consenso alla rinuncia . . . . .	128
74. Valutare con attenzione se, come e quando effettuare e depositare investigazioni difensive . . . . .	128
75. Preparare, per l'esame diretto ed il riesame, schemi relativi ai vari aspetti della fattispecie per ogni singolo dichiarante e per ogni singola fase della cross-examination . . . . .	132
76. Organizzare, per il controesame, un diagramma di flusso in cui evidenziare le differenti alternative di azione percorribili per l'esaminatore a seconda delle risposte fornite dall'esaminato. . . . .	133
77. Conoscere perfettamente le dichiarazioni già rese, enucleando le parti che vanno confermate o corrette (nell'esame diretto), richiamate o contestate (nel controesame), così da cercare di prevedere le possibili difficoltà in risposta alle proprie domande e come superarle . . . . .	134
78. Simulare l'esame ed il controesame, eventualmente anche il riesame, preferibilmente videoregistrando, in modo che chi deve essere esaminato si renda conto del meccanismo e del suo possibile risultato . . . . .	134

79.	Cercare, ove possibile, nella preparazione al controesame di essere a conoscenza del maggior numero di informazioni relative alla personalità, al carattere ed anche alla storia personale, del soggetto da controesaminare. . . . .	135
<b>II.</b>	<b>PREPARARE ALLA CROSS-EXAMINATION CHI DOVRÀ ESSERE ESAMINATO</b> . . . . .	137
80.	Preparare un soggetto alla cross-examination significa aiutarlo, da un lato, ad esporre nel modo più esauriente e convincente possibile i fatti di cui è a conoscenza e, dall'altro lato, a resistere al controesame; non significa, invece, istruirlo su cosa raccontare davanti al giudice. . . . .	137
81.	Spiegare al soggetto da escutere quali sono le fasi in cui si articola la prova orale nel processo penale, portandolo, se possibile, direttamente in un'aula giudiziaria perché acquisti familiarità con i luoghi, i ruoli del processo e le modalità delle interrogazioni. Solo per l'imputato e, secondo alcuni, per la parte offesa ed i periti, anticipare le domande o i quesiti che si ha intenzione di porre loro . . . . .	140
82.	Dare all'esaminando indicazioni relative al momento della escussione in aula, a partire dal modo di presentarsi, al modo di esprimersi, fino al modo per rendere dichiarazioni più efficaci . . . . .	142
83.	Informare l'esaminando non solo su ciò che si desidera fare emergere dall'esame diretto, ma anche su quali potrebbero essere gli obiettivi della controparte nel corso del controesame . . . . .	144
	A) I testimoni . . . . .	146
84.	Scegliere i testimoni da portare in aula prediligendo i soggetti che abbiano avuto una conoscenza diretta dei fatti, che si siano rivelati pronti, in grado di comprendere le domande e di esporre con chiarezza le risposte e, se possibile, resistenti alle influenze del contesto . . . . .	146
85.	Raccomandare al testimone di essere conciso . . . . .	150
86.	Chiarire all'imputato che, anche se accetta di rispondere, può rifiutarsi di rispondere a talune domande, avvisandolo, però, delle conseguenze . . . . .	151
87.	Considerare che i meccanismi delle letture-contestazioni e delle letture-acquisizioni sono attivabili solo in caso di rifiuto integrale dell'imputato di sottoporsi all'esame o al controesame e non nel caso di rifiuto a rispondere a singole domande ( <i>regola controversa</i> ). . . . .	153
	B) I consulenti tecnici. . . . .	154
88.	Nominare, come proprio consulente, chi oltre alle competenze specifiche, abbia una certa dimestichezza con l'esposizione orale e con il confronto dialettico. . . . .	154
89.	Conoscere e, poi, tenere ben presenti, sia nella scelta, sia nel corso della escussione, i rapporti di colleganza intercorrenti al di fuori del Foro tra gli esperti altri ed il proprio. . . . .	154

90.	Discutere con il consulente tecnico il livello di chiarezza che si desidera venga mantenuto nel corso della sua esposizione; chiedergli, in particolare, di utilizzare il linguaggio più semplice possibile e, ove sia costretto ad usare un termine tecnico, invitarlo a darne opportuna spiegazione. . . . .	155
91.	Spiegare che ogni sua asserzione deve essere fondata scientificamente e che quindi deve essere sempre pronto a giustificarle in tal senso, anche citando le pubblicazioni edite in materia . . . . .	155
92.	Istruirlo ad inserire le proprie risposte sempre all'interno del suo quadro di riferimento, evitando di rimanere in quello, spesso fuorviante, proposto nella domanda formulata dalla controparte . . . . .	155
93.	Organizzare l'ordine di presentazione dei testimoni e dei periti. . . . .	157
94.	Scegliere consapevolmente l'ordine di escussione dei propri testimoni, di solito i due efficaci: uno all'inizio e uno alla fine . . . . .	158
<b>III.</b>	<b>L'ESAME DIRETTO.</b> . . . . .	<b>160</b>
95.	Fare emergere gli elementi e le circostanze che, oltre ad avvalorare la propria tesi, contrastano quella proposta dalla controparte, attraverso dichiarazioni ammissibili, rilevanti, comprensibili e persuasive. . . . .	160
96.	Cercare di raggiungere non solo la costruzione di una versione dei fatti secondo la propria ottica, ma anche di proteggere la prova da eventuali e probabili attacchi nel controesame . . . . .	161
97.	Formulare domande in maniera tale da coprire tutti gli aspetti della fattispecie, affrontando anche gli argomenti "scomodi" o decisamente "difficili", in modo da "vaccinare" il giudice ed ottenere su questi la risposta "meno peggio" . . . . .	161
98.	Riconoscere al testimone che un iniziale imbarazzo o una mancanza di fiducia può essere naturale all'inizio dell'esame . . . . .	164
99.	Attuare delle tattiche dirette ad accertare la comprensione reciproca tra esaminatore ed esaminato, consentendo a quest'ultimo di proseguire la propria narrazione in maniera corretta, ed a far convergere le sue risposte verso un determinato tema. . . . .	165
100.	Usare il presente storico, in maniera tale da indurre l'esaminato a fare altrettanto e creare una maggiore "effetto presenza" . . . . .	166
101.	Strutturare una sequenza di domande che offra al giudice una versione dei fatti chiara, dalla quale emerga lo svolgimento degli avvenimenti in modo evidente e lineare . . . . .	166
102.	Stimolare, in taluni casi, l'esaminato ad essere più preciso e ricco di dettagli, in maniera tale che le risposte siano più complete e vivide, aumentando in tal modo il giudizio dell'uditorio circa la sua attendibilità . . . . .	167
103.	Non formulare domande tendenziose, implicative o suggestive. . . . .	171
104.	Se il p.m. e la parte civile hanno chiesto l'esame dell'imputato e questi acconsente, sono liberi di formulare anche domande suggestive, poiché manca di solito una comunanza di interessi tra i due soggetti (che c'è, per esempio, per il p.m. nel caso dei c.d. "pentiti"), per cui il relativo divieto perde ogni	

	significato. Occorre però che l'esame del difensore preceda quello del pubblico ministero ( <i>regola non accolta in giurisprudenza ma talora osservata nella prassi</i> ). . . . .	171
105.	Rimandare se possibile le domande più "delicate" e "scabrose" a quando — compatibilmente con il contesto processuale — si sia instaurato un rapporto di tipo "confidenziale" con l'esaminato e questi si sia, anche parzialmente, adattato all'ambiente e alla circostanza . . . . .	174
106.	Attaccare il proprio imputato o teste per consentirgli di difendersi in modo esplicito da insinuazioni della parte controinteressata . . . . .	174
<b>IV.</b>	<b>IL CONTROESAME</b> . . . . .	178
107.	Lo scopo del controesame è seminare ragionevoli dubbi circa la versione proposta nell'esame diretto e non di toglierli . . . . .	178
108.	Il controesame è un diritto: non è necessario richiederlo preventivamente. . . . .	178
109.	Nel controesame occorre valutare la credibilità della prova e del dichiarante incrociando diversi parametri . . . . .	178
110.	Non comunicare oralmente, durante la cross-examination, al fine di confrontarsi costantemente con i propri collaboratori o con i consulenti tecnici, con il cliente (che di fronte a circostanze per noi nuove, emerse nell'esame diretto, può offrirci utili spunti) e, nel contempo, rimanere concentranti su quanto avviene, ma, piuttosto, farsi passare delle note scritte ove sono indicate osservazioni ed eventuali domande. . . . .	179
111.	Avere l'atteggiamento di chi esprime un dubbio sistematico. . . . .	179
112.	Formulare se utile, domande per così dire tendenziose ed implicative, non ammissibili negli altri esami . . . . .	179
113.	Porre grande attenzione alla decisione se controesaminare o astenersi dal farlo; il controesame non solo non è sempre necessario, ma può anche essere controproducente. . . . .	180
114.	Attuare il controesame unicamente se sussistono le condizioni che lo giustificano. . . . .	182
115.	Ignorare il testimone ed evitare il controesame se questi appare molto determinato, e comunque altrimenti smentibile . . . . .	185
116.	Tenere un comportamento calmo e l'atteggiamento di chi vuole assumere criticamente informazioni, piuttosto che quello di chi vuole mettere in difficoltà il deponente. L'accalararsi contro il dichiarante potrebbe invogliare il giudice a proteggerlo. . . . .	185
117.	Scherzare può talvolta aiutare ad abbassare la tensione inevitabile del processo; tale atteggiamento tuttavia non deve mai trascendere nella derisione, ma deve fermarsi al massimo al sarcasmo . . . . .	186
118.	Ricorrere, in alcuni limitati casi, ad una "modalità aggressiva" . . . . .	188
119.	Manifestare, se del caso, il proprio diritto a riproporre, seppure in modo diverso, le domande fatte nel corso dell'esame diretto . . . . .	190
120.	Formulare domande in ordine alla comprensione dei fatti da parte del soggetto, alla sua opportunità di osservazione dei medesimi, alla sua capacità di	



	percezione, alla qualità della sua memoria, ad eventuali errori od omissioni possibili, all'inconsistenza della sua deposizione, alla sua condizione psichica o disabilità . . . . .	191
121.	Cercare di individuare qual è la domanda "chiave", ossia quella che può consentire di entrare nel mondo psichico-comportamentale del controesaminato perché ci dica più di quanto non avesse previsto di dirci, e la domanda, per così dire, "cruciale" . . . . .	191
122.	Usare, quando possibile, delle domande "coperte", ossia domande che lascino trapelare la loro finalità per il presidente, celandola, se possibile, all'esaminato. Sono domande con falso bersaglio . . . . .	192
123.	Variare la sequenza delle domande a seconda della finalità che si vuole perseguire. . . . .	193
124.	Adottare per focalizzare argomenti chiave della propria tesi la sequenza "a tunnel", consistente nella proposizione di domande chiuse che, riducendo la gamma di possibili risposte, incanalano e orientano la narrazione della storia ed il resoconto eventualmente effettuato in precedenza, tenendo conto che spesso occorre formulare domande "a bruciapelo" . . . . .	195
125.	Utilizzare, in maniera più cauta la sequenza "irregolare", composta da domande aperte e chiuse in maniera alternata, così da ottenere un'esposizione fluente seppur abbastanza generale . . . . .	195
126.	Porre domande che trasformino una risposta sfavorevole in una favorevole per la propria tesi . . . . .	196
127.	Formulare domande alternative, che prevedano una risposta sì/no e vero/non vero di tipo positivo. . . . .	197
128.	Impiegare una "metodica confusiva" come la formulazione di "domande complesse" al fine di mettere in crisi la versione offerta dal dichiarante . . . . .	200
129.	Formulare — se viene consentito — domande contenenti una "falsa dicotomia" . . . . .	201
130.	Usare la ricapitolazione come strategia per rendere più chiara la risposta . . . . .	202
131.	Adottare strategicamente le domande ad <i>excludendum</i> e ad <i>absurdum</i> . . . . .	203
132.	Ove sussista una qualche forma di divieto che impedirebbe una risposta diretta del dichiarante, se possibile, ricorrere a degli stratagemmi per far dire indirettamente al testimone ciò che interessa . . . . .	203
133.	Parlare con particolare fretta per evitare opposizioni. . . . .	204
134.	Far leggere al deponente il testo di un documento da lui redatto, allorchando sia in contraddizione con quanto egli abbia dichiarato, per farne emergere l'imbarazzo . . . . .	205
135.	Dichiarare di ritirare la domanda formulata se l'opposizione che viene proposta ci appare fondata, riproponendola nei modi visti oppure fermarsi, ritenendo di aver comunque raggiunto lo scopo . . . . .	205
136.	Usare, talvolta, riassumendo le dichiarazioni rese nell'esame diretto, la tecnica dei "piccoli passi", in modo da fare ammettere all'esaminato almeno parte di ciò che interessa per mezzo di intercalari del tipo "è giusto", "è così", "ho capito bene", per poi direzionare il seguito della narrazione nel senso favorevole alla propria posizione. . . . .	207
137.	Cercare, se il dichiarante è evasivo o risponde "a vanvera", di superare la situazione invitandolo a rispondere alle domande rivoltegli; se ciononostante	

	continua ad essere evasivo rivolgersi direttamente al presidente chiedendogli di invitare l'esaminato a rispondere in modo congruo . . . . .	207
<b>138.</b>	Impedire al soggetto controesaminato di ripetere quanto ha già detto nell'esame diretto . . . . .	207
<b>139.</b>	Tener conto che è il caso di interrompere il controesame quando in relazione al suo scopo si ritiene di averlo raggiunto, di non averlo raggiunto, di non poterlo raggiungere, che continuare potrebbe essere controproducente, che non continuare potrebbe essere favorevole alla propria strategia. . . . .	208
<b>140.</b>	Considerare il risultato del controesame come il prodotto delle dichiarazioni complessive dei testi controesaminati. . . . .	212
<b>141.</b>	Esigere che siano a disposizione per il controesame tempi adeguati, indipendentemente dalle ragioni di urgenza, eventualmente chiedendo che sia disposta ulteriore udienza. . . . .	212
<b>V.</b>	<b>IL RIESAME</b> . . . . .	213
<b>142.</b>	Il riesame è consentito solo a chi ha chiesto l'esame . . . . .	213
<b>143.</b>	Scopo del riesame è ricostruire quanto eventualmente distrutto o compromesso nel controesame. . . . .	213
<b>144.</b>	Riesaminare solo quando la controparte, nel corso del controesame, è riuscita a compromettere la versione emersa dall'esame diretto, quando si ha uno scopo preciso e quando, infine, sussistono ragionevoli probabilità di ottenere un risultato positivo. . . . .	213
<b>145.</b>	Portare l'esaminato a chiarire e spiegare le questioni che, nel corso del controesame, potrebbero aver intaccato la sua credibilità agli occhi del giudice, eventualmente riportando quegli elementi emersi nell'esame diretto . . . . .	216
<b>146.</b>	Non formulare domande suggestive o tendenziose . . . . .	216
<b>147.</b>	Approfitte del riesame per lasciare concludere un dichiarante che sia stato interrotto durante il controesame . . . . .	217
<b>148.</b>	Conclusosi il riesame, l'esaminato può essere ammesso a rendere dichiarazioni spontanee . . . . .	218

#### Parte IV

### LE REGOLE PER GLI ALTRI TIPI DI ESAME

<b>A)</b>	<b>L'IMPUTATO</b> . . . . .	221
<b>149.</b>	Ponderare attentamente, se lasciare che il proprio assistito sia sottoposto ad esame e dunque a controesame, oppure si limiti a rendere dichiarazioni spontanee . . . . .	221
<b>150.</b>	Chiedere o concedere l'esame dell'imputato a certe condizioni . . . . .	221

151.	Fare in modo nell'esame diretto dell'imputato, che questi faccia anche qualche ammissione non decisiva a lui sfavorevole . . . . .	222
152.	Far ripercorrere i fatti con domande diverse da quelle proposte dal contraddittore, nel caso in cui l'accusa nutra e/o manifesti il dubbio che le dichiarazioni rese dall'imputato facciano parte di un "copione" preparato ed imparato a memoria . . . . .	222
<b>B) LA PERSONA OFFESA . . . . .</b>		<b>223</b>
153.	Vagliare per l'esame diretto primariamente la sua idoneità fisica e psichica a deporre . . . . .	223
154.	Decidere, nel controesame, quale strategia ed approccio adottare nell'escusazione della persona offesa, concentrandosi soprattutto sul contenuto del suo materiale narrativo alla luce degli interessi di cui questa è portatrice . . . . .	223
155.	Approfondire, nel corso del controesame, in che modo e quando la persona offesa ha avuto conoscenza dei fatti; prestare attenzione e, se del caso, fare debitamente emergere, come essa sia caduta in errore, abbia mentito deliberatamente, abbia omesso dettagli importanti, si sia contraddetta rispetto a dichiarazioni precedenti (compreso atti di denuncia o querela), oppure sia portatrice di pregiudizi nei confronti di una delle parti o di interessi in conflitto con una di esse . . . . .	224
<b>C) I PERITI E I CONSULENTI TECNICI . . . . .</b>		<b>225</b>
<b>Le scienza e il processo</b>		
156.	Chiedere l'ammissione ed esaminare il perito e di conseguenza i consulenti tecnici solo se non siano stati sentiti nella sede incidentale e/o le parti non abbiano deciso di non ascoltarli nella sede incidentale ma al dibattimento . . . . .	227
157.	Richiedere che gli esperti possano permanere in aula durante lo svolgimento del processo . . . . .	228
158.	Il consulente tecnico di parte, a differenza del perito, non è soggetto ad alcuna dichiarazione di impegno a dire la verità ( <i>regola controversa</i> ) . . . . .	230
159.	Utilizzare pienamente, anche nella preparazione della deposizione in aula del perito stesso e di altri attori del processo, in ogni fase della cross-examination, la collaborazione del proprio consulente tecnico, seguendone le indicazioni in merito ai temi rilevanti . . . . .	232
160.	Approfondire ciò che si presume sia l'opinione e il fondamento delle asserzioni dell'esperto avversario . . . . .	232
161.	Acquisire le s.i.t. e la relazione di perizia o di c.t.p., rinunciando all'esame, solo ove non ci si aspetti di meglio o si possa temere il peggio . . . . .	232
162.	Lasciare il compito al c.t.p. se si ha la sensazione che il presidente protegga nel controesame il perito che stiamo contrastando . . . . .	232

163.	Non chiedere conferme o disconferme di notizie o deposizioni dell'imputato o della persona offesa o di altre persone che siano emerse durante la perizia . . .	233
164.	Interrogare il consulente tecnico o il perito, già incaricato di svolgere una consulenza in sede civile ed assunto come testimone, solo sui dati raccolti e non sulle valutazioni da lui effettuate . . . . .	233
165.	La cross-examination dei periti e dei consulenti tecnici richiede una particolare modalità di esecuzione . . . . .	237
166.	Anche la cross-examination degli psicologi e degli psichiatri ha delle caratteristiche peculiari. . . . .	238
167.	Concentrare, nell'esame diretto, le domande attorno ai punti centrali, in modo da evitare ripetizioni che potrebbero complicare l'esposizione specialistica; chiarire inizialmente se l'esperto ha percepito direttamente o indirettamente i fatti oggetto delle sue valutazioni. Se ha avuto conoscenza diretta dei fatti, chiedergli di riferirli e giudicarli; se non ne ha, proporre domande ipotetiche che diano per scontato certi fatti . . . . .	239
168.	Non lasciare mai nel controesame ampio spazio alle risposte . . . . .	242
169.	Cercare di individuare ogni seppur minima falla nella preparazione dell'esperto avversario e portarla a conoscenza del giudice . . . . .	242
170.	Agire, se possibile, con diplomazia, evitando un attacco immediato che possa danneggiare l'immagine professionale dell'esperto, ma piuttosto cercare di portarlo a riconoscere l'errore; ove si proceda ad un controesame distruttivo, portare l'esperto ad ammettere di aver commesso un errore nelle conclusioni raggiunte. . . . .	248
171.	Cercare, ove possibile, di minare la validità della teoria di riferimento adottata dall'esperto avversario . . . . .	249
172.	Evitare, per quanto possibile, lo scontro diretto con l'esperto nell'ambito della materia a lui congeniale . . . . .	251
173.	Chiedere un confronto tra esperti solo quando si ritiene che la "tenuta" del proprio consulente tecnico sia sufficientemente forte . . . . .	252
174.	Sottolineare ogni eventuale elemento che possa far pensare ad una scarsa imparzialità e ad un atteggiamento preconcetto e unilaterale del consulente avversario. . . . .	252
175.	Mettere, ove possibile, in dubbio le conclusioni a cui è giunto l'esperto, anche se corrette, criticando le scelte di metodo, la mancanza di obiettività o l'erroreità dei presupposti di partenza . . . . .	252
<b>D) IL TESTIMONE MINORENNE E IL MAGGIORENNE VITTIMA INFERMO DI MENTE . . . . .</b>		<b>254</b>
176.	Il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile . . . . .	254
177.	Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, può disporre con ordinanza sempre revocabile, che la deposizione prosegua nelle forme dell'esame diretto e del controesame . . . . .	255

178.	Quando il giudice consente l'esame diretto del minore, non necessariamente consente il controesame . . . . .	255
179.	Quando si procede per i reati di natura sessuale l'esame del minore, vittima del reato, viene effettuato su richiesta sua o del suo difensore mediante l'uso di vetro a specchio, unitamente ad un impianto citofonico. . . . .	256
180.	Il presidente può stabilire luogo, tempo e modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio stesso. Nel caso di procedimenti che riguardino ipotesi di reato connesse con prostituzione o pornografia minorile, tratta o commercio di schiavi, violenza sessuale o atti sessuali con minorenni, ove, in sede di incidente probatorio, tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici. . . . .	256
181.	Nel caso di procedimenti che riguardino ipotesi di reato connesse con prostituzione o pornografia minorile, tratta o commercio di schiavi, violenza sessuale o atti sessuali con minorenni l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro a specchio unitamente ad un impianto citofonico. Quando bisogna ascoltare un minore o un infermo di mente le audizioni devono essere il più possibile concentrate in un'unica intervista. . . . .	256
182.	Porre, nella prima fase dell'esame di un bambino, domande relative ad argomenti neutri rispetto ai fatti dibattuti. Formulare domande più specifiche, solo in un secondo momento, per ottenere maggiori dettagli in grado di confermare l'attendibilità e la credibilità del minore. . . . .	259
183.	Chiarire quale episodio si desidera conoscere, per poi lasciarlo libero di raccontare quello che riesce a ricordare secondo il suo ordine, i suoi ritmi, le sue pause . . . . .	259
184.	Confrontare, di fronte a dichiarazioni contraddittorie, le affermazioni del minore con altre rese in precedenza o con altre evidenze probatorie. . . . .	259
185.	Nel controesame, ove concesso, adottare un linguaggio semplice, con frasi brevi e termini adatti all'età del minore . . . . .	260
186.	Verificare da parte del presidente la capacità di ricordare del bambino nonché quali siano le origini dei ricordi del piccolo testimone e quale sia stato il possibile inquinamento da parte di chi lo ha intervistato/interrogato precedentemente . . . . .	260
187.	Tenere conto che i bambini sono buoni testimoni in quanto sotto il profilo percettivo vedono e odono meglio di un adulto, ma immaturi e fragili . . . . .	260
188.	Evitare domande implicative o, suggestive o, comunque, di pressione. . . . .	261
 <b>E) TESTIMONI CON I QUALI OCCORRE ATTUARE PARTICOLARI CAUTELE (COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, OPERATORI SOTTO COPERTURA...)</b> . . . . .		
189.	L'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso, si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame e quasi sempre in modo che il volto dei soggetti che depongono non sia visibile. Ciò può avvenire anche mediante collegamento audiovisivo . . . . .	268

## Parte V

**REGIME SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI  
DELLE REGOLE DELL'ESAME INCROCIATO**

<b>A) LE OPPOSIZIONI . . . . .</b>	<b>273</b>
<b>190.</b> Sollevare opposizione allo scopo di:	
<i>a)</i> mantenere la lealtà del contraddittorio;	
<i>b)</i> evitare che i testimoni dicano qualcosa di diverso da quello che avrebbero detto se la domanda fosse stata corretta;	
<i>c)</i> impedire che la domanda ecceda il campo delimitato dalle circostanze indicate nella richiesta di ammissione del mezzo di prova;	
<i>d)</i> preordinare delle ragioni che motivino eventualmente l'appello . . . . .	273
<b>191.</b> Formulare opposizione di fronte a comportamenti della controparte ritenuti scorretti o inopportuni; in tal modo si sollecita l'intervento del giudice evitando, per quanto possibile, scontri verbali diretti . . . . .	273
<b>192.</b> Identificare e contrastare le "opposizioni suggestive" . . . . .	277
<b>193.</b> Prospettare direttamente al giudice, innanzi al quale si forma la prova, l'opposizione che fa riferimento alla proposizione di domande vietate; nei successivi gradi di giudizio, invece, è possibile impugnare solo la motivazione con cui il giudice ha accolto o rigettato l'eccezione. Se il modo di condurre l'esame o il controesame da parte dell'avversario non segue le regole relative, proporre opposizione da subito . . . . .	278
<b>194.</b> Proporre talvolta l'opposizione in maniera indiretta . . . . .	279
<b>195.</b> Motivare le opposizioni solo di fronte ad una richiesta esplicita da parte del giudice, oppure quando si ritiene che il suo significato non sia di facile intuizione e che, pertanto, sia opportuno renderlo palese . . . . .	279
<b>196.</b> Non formulare opposizioni infondate al solo scopo di consentire al testimone che sta deponendo di prendere tempo e riflettere prima di rispondere, poiché in questo modo si ostacola l'esercizio del diritto alla prova . . . . .	280
<b>197.</b> Proporre opposizioni per soccorrere un proprio testimone in difficoltà solo se fondate . . . . .	281
 <b>B) LE CONTESTAZIONI . . . . .</b>	 <b>282</b>
<b>198.</b> Contestare a chi depono — e solo se ha già deposto — in tutto o in parte le dichiarazioni da lui precedentemente formulate e contenute nel fascicolo del pubblico ministero . . . . .	282
<b>199.</b> Precedenti dichiarazioni difformi non possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento e non potranno, quindi, nemmeno essere utilizzate dal giudice per la decisione, ma possono neutralizzare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal testimone in dibattimento . . . . .	283
<b>200.</b> Contestare, per dimostrare l'inattendibilità del controesame, dichiarazioni differenti già assunte al dibattimento da altri soggetti . . . . .	284

## Parte VI

## LE CARTE

CARTA A - La cross-examination innanzi alle Corti di giustizia internazionali ed in alcuni procedimenti arbitrali (di FABIO RE FERRÈ) . . . . .	289
CARTA B - Domande vietate nella cross-examination . . . . .	291
CARTA C - Comportamento non verbale ed emozioni . . . . .	293
CARTA D - Ammissibilità per tipi di domande in ciascun tipo di esame . . . . .	294
CARTA E - La grammatica delle implicazioni . . . . .	296
CARTA F - La sintassi delle implicazioni . . . . .	298
CARTA G - Un testimone filosofo, un filosofo testimone . . . . .	299
CARTA H - Un esempio di domanda inammissibile e della sua riformulazione. . . . .	301
CARTA I - Esempi di come la domanda possa inquinare la risposta . . . . .	303
CARTA J - La domanda come strumento di persuasione (di SILVIA LA SPINA) . . . . .	305
CARTA K - Un esempio di valutazione del comportamento non verbale in aula. . . . .	308
CARTA L - Forme, cause e rimedi in presenza di risposte inadeguate . . . . .	311
CARTA M - Il diritto alla prova contraria (di FABIO RE FERRÈ). . . . .	313
CARTA N - Le scelte interdipendenti . . . . .	317
CARTA O - Esempio di quali aree investigare durante l'esame diretto di un imputato o del c.t.p. di cui si vuole dimostrare l'incapacità di intendere e di volere. . . . .	321
CARTA P - Esempi di mappe relative a possibili controesami . . . . .	322
CARTA Q - Tecniche per facilitare l'esposizione e la partecipazione del teste . . . . .	326
CARTA R - Il relativismo scettico . . . . .	327
CARTA S - La decisione in condizione di rischio e di incertezza . . . . .	330
CARTA T - Regolazione emotiva e controllo delle impressioni (di LUISA PUDDU e ROSALBA RAFFAGNINO) . . . . .	333
CARTA U - La reductio ad absurdum . . . . .	337
CARTA V - Il paradosso della inutilizzabilità: si può ignorare ciò che si conosce? . . . . .	338
CARTA W - La complessa distinzione tra fatti e giudizi nella testimonianza (di LORENZO ZIRILLI) . . . . .	341
CARTA X - Correlazione, causalità e compatibilità . . . . .	347
CARTA Z - Cento domande da rivolgere al perito/consulente in tema di abuso sessuale sul minore . . . . .	351
<i>Bibliografia</i> . . . . .	357